

Come e quando insinuarsi al passivo della Lca

Possiedo alcune obbligazioni subordinate di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza che non rientrano nei parametri previsti dal decreto legge 99 del 25 giugno scorso per ottenere un parziale ristoro. Pur avendo pressoché possibilità nulle di recuperare qualcosa, volevo chiedervi se per l'insinuazione al passivo si deve fare istanza (e in che modo) o se ciò avviene in "automatico" per gli obbligazionisti subordinati.

RISPOSTA

Il lettore può sicuramente fare istanza di insinuazione al passivo (che non è automatica). La richiesta potrà essere rivolta ai commissari liquidatori con raccomandata ar - e con una Posta elettronica certificata (Pec) - prudenzialmente entro 60 giorni a partire dal 25 giugno 2017 (anche se sul punto regna molta confusione, si veda articolo pagina 7). Si tratta, comunque, di un termine considerato non perentorio (quindi non obbligatorio) ma sarebbe meglio farsi consigliare da un legale entro il 24 agosto.

(a cura di Andrea Zanella, consulente finanziario indipendente)

Mi si propone di partecipare a class action di azionisti e obbligazionisti di Banca Etruria. Ho avuto una perdita in azioni del valore di 15 mila euro. Cosa mi consigliate?

RISPOSTA

Deve fare una valutazione tra costi e benefici. Probabilmente l'importo in questione sarebbe considerato troppo basso per valutare l'intervento di un singolo legale. A seconda della convenienza tra costi e benefici valuterà se vale la pena intervenire o meno, fermo restando che nell'attuale situazione ha poco da perdere se non gli eventuali costi che le saranno richiesti.

Sono un socio della ex Veneto Banca, possessore di 1.700 azioni. Non ho aderito all'accordo transattivo della primavera scorsa. Posso presentare domanda di ammissione al passivo? Se sì, quali documenti dovrei allegare alla domanda per dimostrare il possesso delle azioni? Quale valore devo indicare? Qual è la scadenza per presentare la domanda? A chi va presentata la domanda? Posso presentare domanda come cittadino creditore o sono obbligato a rivolgermi a un legale?

RISPOSTA

È una situazione complicata, le suggeriamo di farsi seguire da un legale esperto in diritto bancario. Oltre a quanto le verrà richiesto dal legale, il possesso delle azioni lo potrà dimostrare con l'estratto del suo dossier titoli che dovrebbe trovare nell'ultimo estratto conto che ha ricevuto. Il legale cui affiderà la tutela dei suoi diritti le indicherà anche le tempistiche e le modalità di adesione per l'eventuale risarcimento. Consideri che è possibile inoltrare la richieste anche attraverso alcune associazioni dei consumatori.

(a cura di Roberto D'Addario, consulente indipendente)

Sono una azionista della Banca Popolare di Vicenza (Bpvi) in Liquidazione coatta amministrativa (Lca) e ho aderito all'Offerta pubblica di transazione (Opt) di aprile. Ho capito di non essere considerata una creditrice: ma come socia posso comunque provare a chiedere l'ammissione al passivo (o in altro ambito giuridicamente corretto, se esistente)? Oppure il fatto di aver aderito alla Opt mi lascia senza speranze?

S.D.R.

(via e-mail)

RISPOSTA

L'adesione all'Opt prevedeva espressamente la rinuncia a ogni pretesa (anche risarcitoria) nei confronti della banca proprio a fronte del rimborso di circa il 15% di quanto investito. Allo stato, quindi, per chi vi ha aderito non sembra possibile insinuarsi al passivo della Lca né far valere altrove le proprie pretese. Secondo alcuni, una possibilità potrebbe essere quella d'impugnare la transazione ma la fattibilità, le modalità e soprattutto l'eventuale convenienza/opportunità di questa opzione, vanno valutate attentamente da un legale. Anche perché non è dato sapere se la Lca avrà i fondi per pagare i propri debiti, quando ed eventualmente in quale misura (che potrebbe essere anche inferiore al 15% ricevuto).

Ho obbligazioni subordinate di Bpvi e non ho i requisiti per il ristoro di cui all'articolo 6 del Decreto legge (DL) 99 del 25 giugno 2017. Devo richiedere l'insinuazione al passivo entro il 24 agosto 2017? A chi dovrei indirizzare la richiesta e a quale indirizzo? Quali moduli devo inoltrare e con quale modalità (posta o e-mail)?

Bruno M.

(via e-mail)

RISPOSTA

La legge (articolo 86 del Testo unico bancario) prevede due termini per l'ammissione tempestiva. Il primo termine riguarda coloro che riceveranno dai commissari liquidatori - ma non è possibile prevedere con certezza se e quando, vista la complessità della liquidazione - un avviso del loro credito (in base al comma 1) come risultante dalla contabilità; questi, in base al comma 4, dovranno, entro 15 giorni (termine considerato non perentorio) presentare eventuali reclami (con i documenti giustificativi) alla Pec (Posta elettronica certificata) indicata dai commissari nell'avviso. Chi non dovesse ricevere alcun avviso dovrà invece chiedere ai commissari liquidatori - con raccomandata con ricevuta di ritorno ma è consigliabile anche con Pec - il riconoscimento del proprio credito (se del caso, anche avanzando pretese risarcitorie o restitutorie), presentando i documenti giustificativi, indicando la Pec presso cui si vorrà ricevere le future comunicazioni; il tutto entro 60 giorni (termine considerato non perentorio) dalla pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» dei decreti ministeriali di liquidazione (a creare grande confusione sulla decorrenza del termine è intervenuta la pubblicazione sulla «Gu» n. 177 del 31 luglio di due comunicati di Banca d'Italia che si riferiscono ai

decreti Mef). Prudenzialmente si potrà prendere a riferimento il 31 luglio per calcolare i 60 giorni anche se è auspicabile un intervento chiarificatore ufficiale (si veda articolo sopra). Sarà opportuno comunque rivolgersi a un legale, per chi ce la farà prudenzialmente entro il 24 agosto (60 giorni dal 25 giugno), al fine che possa decidere la strategia migliore e i termini entro cui adottarla, ricordando che il vero termine ultimo dopo il quale sarà veramente difficile ottenere l'ammissione è quello di sei mesi dal deposito dello stato passivo (deposito che non avverrà plausibilmente entro breve).

Sono un socio Veneto Banca e insieme alla mia famiglia avevamo, tutti, azioni di questa banca ma adesso non abbiamo più niente. Non abbiamo aderito alla proposta di rimborso del 15% e quindi dovremmo fare richiesta d'ammissione al passivo entro il 24 agosto? Secondo voi, lo Stato può riconoscere agli azionisti rimanenti (30% del totale) almeno lo stesso trattamento riservato a chi ha aderito? Oppure pensate che sarà una battaglia persa? Come potete immaginare il momento è molto delicato per me, per noi e per tutti gli azionisti di Veneto Banca.

A.V.

(via e-mail)

RISPOSTA

Gli azionisti, in quanto tali, non sono creditori della banca e quindi non hanno diritto ad alcunché. Una strada percorribile potrebbe essere quella di chiedere l'ammissione non già come semplici azionisti ma come creditori a causa dell'eventuale violazione da parte delle banche delle norme di legge in sede di vendita delle azioni. Il 24 agosto è soltanto un termine prudenziale che, secondo dottrina e giurisprudenza, non sarebbe neppure perentorio ma entro il quale è comunque consigliabile rivolgersi a un avvocato. La possibilità che lo Stato intervenga a tutela degli azionisti che non hanno aderito alla Opt pare (allo stato e fatti salvi futuri sviluppi normativi) molto remota, anche alla luce della risposta del ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan al question time alla Camera il 26 luglio scorso: «Purtroppo - ha detto il titolare del dicastero - non esiste possibilità di deroga per coloro che hanno acquistato azioni. Chi compra azioni di una società, sia pure di una banca, assume un rischio elevato che contempla la possibilità di perdere completamente l'investimento».

(a cura del Centro studi Alma Iura di Verona)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Rossi

(via e-mail)

Claudio Buriani

(via e-mail)

Arduino Brustolin

(via e-mail)